



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Servizio Commercio / Attività Economiche

Prot. n. 3137
Reg. Ordinanze n. 11/2012

02 MAR. 2012

Oggetto: **Sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 28/99 modificata dall'ordinanza 68/2000 "Determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio" e dell'Ordinanza n. 100/2011 "Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva esercizi commerciali anno 2012" integrata dall'ordinanza n. 04/2012 art. 3 e art. 6.**

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. N. 33 del 10.05.1999, esecutiva, con la quale sono stati dettati i criteri per la successiva emanazione del provvedimento del Sindaco in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
- l'Ordinanza n. 28/99 Prot. n. 6241 del 09.06.1999 con la quale sono stati fissati i criteri e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- l'Ordinanza n. 68/2000, Prot. n. 17138 del 21/12/2000, con la quale sono stati determinati i giorni di deroga all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali per l'anno 2001, rendendo altresì facoltativa la chiusura infrasettimanale;
- l'Ordinanza n. 100/2011, Prot. 17892 del 16.12.2011 "Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva esercizi commerciali anno 2012 integrata dall'ordinanza n. 4 del 19.01.2012 prot. 00844;

RICHIAMATA la Legge dello Stato 214 del 22 dicembre 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

DATO ATTO che l'articolo 31 del D.L. 06/12/2011, convertito nella suddetta Legge prevede che:

- al comma 1 "In materia di esercizi commerciali, all'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 04/07/2006 n. 248, sono soppresse le parole "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti parole" ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";
- al comma 2 "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza e libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura.....(omissis)";

VISTA la L.R. del 27 dicembre 2011 n. 30 "Disposizioni in materia di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazione commerciale relativa a grandi strutture di vendita e parchi commerciali";

RILEVATO che la citata normativa regionale, emanata nell'ambito della potestà legislativa in materia di commercio attribuita alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione, disciplinando in materia di orari di vendita, e prevedendo, in via sperimentale per un anno, deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva in occasione di sedici giornate individuate dai Comuni, aggiunte alle quattro del mese di dicembre, ha di fatto limitato se non inficiato il dettato previsto da una legge dello Stato (legge 214) che prevede la promozione e la tutela della concorrenza al fine di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e di favorire assetti di mercato maggiormente concorrenziali e vantaggiosi per il consumatore;

RILEVATO ALTRESI' l'inevitabile contrasto tra la normativa statale e la normativa regionale, espresso dalle rispettive disposizioni di legge, di cui si auspica una rapida composizione ad opera della Corte Costituzionale.

CONSIDERATO che la normativa della Regione Veneto, nel disattendere la legge statale in materia di concorrenza, si porrebbe in contrasto anche con i principi dell'ordinamento comunitario, con conseguente disapplicabilità, anche da parte dell'Amministrazione Pubblica, della legge regionale;



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Servizio Commercio / Attività Economiche

VISTA la pronuncia del T.A.R. Veneto in data 22 Febbraio 2012 con l'ordinanza N. 00166/2012 reg.prov.cau. N. 00081/2012 reg/ric in merito ai ricorsi presentati da operatori commerciali avverso le ordinanze di fissazione delle deroghe alle chiusure domenicali e festive dei negozi previste dalla normativa regionale e dato atto che con tale provvedimento Il T.A.R. ha deciso di accogliere la domanda cautelare di sospensiva delle ordinanze presentate dai predetti operatori fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 30/2011 e rimanda il seguito dell'esame della domanda cautelare alla camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

RITENUTO pertanto opportuno sospendere l'efficacia delle ordinanze indicate in oggetto in quanto le stesse potrebbero porsi in contrasto con la normativa statale oggi vigente tutelando contemporaneamente l'Amministrazione Comunale da possibili ricorsi;

VISTO l'art. 50 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, **di sospendere l'efficacia:**

- dell'ordinanza sindacale n. 100 del 16/12/2011 integrata con l'ordinanza n. 4 del 13 gennaio 2012 ad oggetto "Deroga alle chiusure domenicali festive per attività di commercio per l'anno 2012 :
- degli artt. 3 e 6 dell'ordinanza n. 28/99 modificata dall'ordinanza n. 68/2000 avente per oggetto "Determinazione dei criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio";

in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale che si pronunzierà sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR VENETO in merito alla L.R. n. 30 del 27.12.2011.

AVVISA

Al fine di dare agli operatori del settore una certezza di comportamento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sopra citata, in forza dell'articolo 31 del D.L. 06/12/2011, come modificato dalla legge n. 214 del 22/11/2011, per l'anno 2012 e, comunque fino a diversa e nuova indicazione in conseguenza delle pronunce del TAR e della Corte Costituzionale, che si ritiene consentita ai titolari di esercizi commerciali una deroga generalizzata sia per quanto riguarda gli orari di apertura che all'obbligo di chiusura dei rispettivi esercizi nelle giornate domenicali e festive;

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Rossano Veneto e sul sito internet comunale www.rossanoveneto.it e trasmessa alle Organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

Rossano Veneto li, 2 MAR. 2012



Il Sindaco

TREVISAN Gilberto